Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 31 maggio** — **Numero 127**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.40** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0.50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 642, *che abbrevia il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1558, per la presentazione delle domande d'indennizzo per danni recati dal nemico con atti di ostilità contrari al diritto di guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali n. 1014 del 24 giugno 1915, n. 1642, del 14 novembre 1915 e n. 1276 del 3 settembre 1916, relativi al risarcimento dei danni provocati da atti di ostilità del nemico contrari al diritto di guerra;

Visto il R. decreto n. 1558 del 27 luglio 1919, portante proroga dei termini per la presentazione delle domande di risarcimento di cui sopra;

Visto l'articolo 4 del Regio decreto legge n. 2422 del 27 novembre 1919 che attribuisce al Ministero per le terre liberate il risarcimento di una determinata categoria di danni fra quelli avanti indicati;

Visto il R. decreto n. 207 del 22 febbraio 1920, col quale si determinano le attribuzioni della Commissione per l'accertamento dei danni e per la liquidazione delle indennità di cui al decreto Luogotenenziale n. 1014 del 24 giugno 1915, avanti citato;

Visto il R. decreto n. 1239 del 30 settembre 1920, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari del culto, delle finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1° del R. decreto numero 1558, del 27 luglio 1919 per la presentazione delle domande d'indennizzo in base all'art. 1° del decreto Luogotenenziale n. 1914 del 24 giugno 1915, per danni recati dal nemico con atti di ostilità contrari ai principi del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti, è limitato a tutto il 30 giugno 1921.

Parimente è limitato a tutto il 30 giugno 1921 il termine per la ripresentazione, consentita dall'art. 2 dello stesso R. decreto n. 1558 del 27 luglio 1919, delle domande che erano state dichiarate inammissibili a norma del decreto Luogotenenziale n. 1276 del 3 settembre 1916, perchè prodotte fuori termine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — SFORZA — ROSSI — FERA — FACTA — BONOMI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza dell'8 maggio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 164.745 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Le disponibilità residuate su taluni capitoli dei bilanci dei Ministeri delle Colonie e dei lavori pubblici, che provvedono a spese per indennità di viaggio e di missione agli addetti ai Gabinetti, a spese di rappresentanza, a indennità di trasferta e alla concessione di sussidi al personale di taluna delle dipendenti categorie, non consentono di fronteggiare oneri di carattere urgente, per la quale circostanza, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, la complessiva somma di L. 164.745, la quale, si ripartisce fra vari capitoli dei bilanci indicati, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra.

Relazione e Regio decreto 8 maggio 1921, n. 654, *che autorizza una 41ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,835,255, rimane disponibile la somma di L. 164,745;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 41ª prelevazione nella somma di lire centosessantaquattromilasettecentoquarantacinque (L. 164,745) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero delle colonie:	
Cap. n. 3. Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	4,745 —
Cap. n. 18. Spese di rappresentanza e acquisti di decorazioni	10,000 —
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. n. 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di reggenza e diverse	9,000 —
Cap. n. 8. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta.	30,000 —
Cap. n. 18. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	6,000 —
Cap. n. 90. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari. . . .	105,000 —
	164,745 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 17 aprile 1921, n. 651, *che approva il regolamento contenente le norme pel procedimento innanzi le Commissioni di prima istanza per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle nuove Provincie del Regno e dinanzi la Commissione superiore, sedente in Venezia, e le norme per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti di patronato nelle Provincie stesse.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, con cui si provvide a dare immediata applicazione nelle nuove Provincie del Regno alle disposizioni legislative riguardanti il risarcimento dei danni di guerra, di cui al testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2093;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico, delle finanze, del tesoro, della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, contenente le norme pel procedimento innanzi le Commissioni di prima istanza per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle nuove Provincie del Regno e dinanzi la Commissione superiore sedente in Venezia, e le norme per la costituzione e il funzionamento degli Istituti di patronato nelle Provincie stesse.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — FACTA — BONOMI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TITOLO I.
Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra

CAPO I.
Costituzione e competenza delle Commissioni

Sezione I.
Costituzione delle Commissioni

Art. 1.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il commissario generale civile competente sceglie, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, i magistrati che debbono presiedere le Commissioni per l'accertamento o per la liquidazione dei danni di guerra.

Le nomine sono partecipate ai magistrati scelti, al commissario civile distrettuale e alla Direzione di finanza nelle cui circoscrizioni hanno sede le Commissioni, ed hanno effetto per l'anno successivo, tranne che per la prima volta in cui le nomine hanno effetto per l'anno in corso.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni autonome provinciali e le Direzioni di finanza formano rispettivamente i ruoli degli esperti e dei funzionari tecnici dello Stato a norma dell'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

I ruoli sono, di regola, riveduti nel dicembre di ogni anno dalle Amministrazioni autonome provinciali e dalle Direzioni di finanza per le cancellazioni, per le aggiunte od altre modificazioni che si fossero rese necessarie.

Le deliberazioni delle Amministrazioni autonome provinciali relative alla formazione e alla modificazione dei ruoli degli esperti sono pubblicate entro tre giorni nel giornale ufficiale della Provincia.

Contro le inscrizioni nel ruolo può prodursi reclamo avanti la stessa Amministrazione provinciale nel termine di cinque giorni.

L'Amministrazione provinciale delibera sul reclamo nei venti giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

I ruoli formati dalle Amministrazioni autonome provinciali, emendati, ove occorra, secondo le disposizioni precedenti, e i ruoli formati dalle Direzioni di finanza sono trasmessi ai presidenti delle Commissioni comprese nella Provincia.

Art. 3.

Il presidente costituisce la Commissione di caso in caso, scegliendo gli altri due membri uno fra le persone comprese nel ruolo formato dall'Amministrazione autonoma provinciale, l'altro fra quelle comprese nel ruolo formato dalle Direzioni di finanza.

La nomina è comunicata ai membri a cura del segretario.

Art. 4.

Il membro che senza giusti motivi si rifiuti di assumere l'incarico o non si trovi presente alle adunanze della Commissione è sostituito dal Presidente con altro membro dello stesso ruolo, e può essere condannato dal tribunale in sede civile, in Camera di Consiglio, ad una penalità da cento a mille lire, alle spese e al risarcimento dei danni.

Art. 5.

Ciascuna Commissione ha un proprio ufficio, la cui sede è stabilita dal commissario civile, di regola, in locali governativi o municipali.

Presso le Commissioni disimpegnano le funzioni di segretario funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nominati dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore superiore di Stato.

Il segretario ha la custodia degli atti e documenti e adempie alle attribuzioni stabilite dal presente decreto e a quelle che gli saranno affidate dal presidente.

Sezione II.
Competenza

Art. 6.

Le Commissioni sono competenti a conoscere delle domande di risarcimento di danni, per un valore non superiore alle L. 500.000, avvenuti nei limiti della rispettiva circoscrizione territoriale stabilita in esecuzione dell'art. 29 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426.

Nel caso di domanda di risarcimento per distruzione o deterioramento di un immobile soggetto a più giurisdizioni, è competente la Commissione del luogo ove è posta la parte soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato.

Art. 7.

Le controversie che una stessa persona dovesse proporre davanti diverse Commissioni della medesima Provincia, possono essere proposte tutte davanti la Commissione alla quale spetterebbe l'esame della controversia di maggiore entità economica.

Art. 8.

L'eccezione di incompetenza per territorio può essere proposta solo nel giudizio di primo grado: la Commissione deve pronunciarla anche d'ufficio.

CAPO II.

Procedimento davanti le Commissioni

Sezione I.

Accordo fra le parti — Omologazioni — Procedimento in sede contenziosa

Art. 9.

Ricevuto a norma del regolamento per le attribuzioni dei referenti delle imposte e delle Direzioni di finanza il verbale dal quale risulta l'accordo fra le parti, il presidente costituisce la Commissione secondo l'art. 3 del presente regolamento.

La Commissione ha facoltà di chiamare davanti a sè le parti e di esperire ogni indagine opportuna al fine di concedere o negare l'omologazione.

La omologazione si fa risultare apponendo in calce al processo verbale la formula: « Visto, si approva » sottoscritta dai componenti la Commissione e dal segretario.

Entro dieci giorni dall'avvenuta omologazione, il segretario restituisce due copie del processo verbale omologato all'autorità che glielo ha trasmesso, la quale, entro i cinque giorni successivi, ne rimette una all'interessato, ritirandone ricevuta.

Ove l'omologazione sia negata, se ne fa risultare con provvedimento motivato, e gli atti sono restituiti all'anzidetta autorità, la quale, entro dieci giorni, ne dà avviso con apposita notificazione alla parte.

Ove la parte non voglia tentare nuovamente l'accordo col referente delle imposte o la Direzione di finanza, o questo non riesca comunque possibile, potrà senz'altro adire la Commissione in sede contenziosa con le forme di cui agli articoli 11 e seguenti del presente regolamento.

L'istanza alla Commissione deve essere presentata nel termine di giorni trenta dalla data della notifica di cui al precedente capoverso, salvo il caso di nuove trattative che potranno essere aperte con istanza della parte indirizzata al referente delle imposte o alla Direzione di finanza.

Art. 10.

Nei casi in cui tra il referente delle imposte o la Direzione di finanza o l'interessato sia stato parzialmente raggiunto l'accordo, la Commissione può omologare il processo verbale nei limiti dell'accordo stesso, osservato il disposto dell'art. 9. Per quella parte del processo verbale, per la quale sia stata negata l'omologazione, è applicabile il disposto dei due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

Art. 11.

Per adire la Commissione, nei casi in cui questa non sia investita d'ufficio da parte dei referenti delle imposte o delle Direzioni di finanza dell'esame della controversia, occorre presentare domanda ad essa diretta, contenente:

1° la indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del richiedente;

2° la esposizione sommaria dei fatti o dei motivi sui quali si fonda la domanda, e le conclusioni di questa;

3° la sottoscrizione del richiedente.

Art. 12.

La domanda, insieme con tante copie di essa quante sono le parti e con i documenti, è depositata nella segreteria della Commissione.

Il segretario ne fa annotazione in apposito registro, rilasciandone dichiarazione, se richiesta, o presenta la domanda al presidente.

Il presidente, costituita la Commissione a norma dell'art. 3, ordina che la domanda, a cura della segreteria, sia comunicata alle altre parti in copia certificata conforme all'originale dal segretario, e assegna il giorno dell'udienza.

Otto giorni prima di questa, il segretario ne dà avviso alle parti, notificando il nome dei componenti la Commissione, e provvede nello stesso termine alla comunicazione della domanda agli interessati.

Art. 13.

Nei casi nei quali la Commissione è investita d'ufficio dell'esame della controversia, pervenuti gli atti a norma del regolamento per le attribuzioni dei referenti delle imposte e delle Direzioni di finanza, il presidente costituisce la Commissione secondo l'art. 3, e fissa il giorno della trattazione della causa.

Otto giorni prima di questa il segretario ne dà avviso alle parti e provvede alla notificazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 14.

All'udienza stabilita, le parti espongono rispettivamente le proprie ragioni, e possono presentare documenti e produrre prove.

La Commissione compie gli atti istruttori necessari stabilendone, ove occorra, le modalità e i termini. Ove si debba far luogo alla prova testimoniale, i testimoni sono presentati dalla parte; il loro numero può essere ridotto, possono essere citati d'ufficio e sono sentiti dal Collegio, o dal presidente per delegazione del Collegio stesso.

La Commissione ha facoltà di richiedere documenti ai pubblici uffici o di disporre accertamenti tecnici e ispezioni anche mediante accesso sui luoghi. A tale uopo, essa delega, secondo i casi, il funzionario tecnico o l'esperto che formano parte della Commissione medesima. Può altresì richiedere alla Direzione di finanza di fare eseguire le constatazioni tecniche da uno dei funzionari tecnici dello Stato.

In ogni caso la Commissione stabilisce il termine entro il quale la relazione concernente l'accertamento disposto deve essere depositata nella segreteria.

La causa, ove le prove non si possano assumere nella stessa udienza, è rinviata ad un'altra udienza fissa.

Art. 15.

I testimoni sono citati per ordine del presidente, secondo le norme per l'intimazione degli atti giudiziari in vigore nelle nuove Provincie.

Ove ne facciano richiesta, è loro corrisposta l'indennità stabilita per i testimoni secondo le norme vigenti nelle Provincie stesse.

L'indennità è liquidata dal presidente della Commissione.

Il pagamento sarà effettuato per mezzo degli Uffici delle imposte e, dove questi manchino, per mezzo degli Uffici postali, osservate le norme contabili in vigore nelle nuove Provincie e la spesa relativa graverà sul bilancio del Ministero per le terre liberate.

Art. 16.

Per dimostrare la proprietà dei beni immobili distrutti o danneggiati, l'interessato produrrà, ove sia possibile, l'estratto del libro tavolare, e, dove manca il libro fondiario, copia autentica dell'atto da cui il diritto di proprietà trae origine, insieme col foglio di possesso o estratto catastale.

Per la prova del danno, l'interessato potrà valersi, oltre che della facoltà concessagli con l'art. 24 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, anche di ogni altro mezzo ammesso dalle leggi.

Art. 17.

Di tutti gli atti e documenti le parti hanno facoltà di prendere visione.

Le dichiarazioni e istanze che esse credano di fare nel corso della istruzione sono riferite sommariamente in un processo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Quando le domande o le difese siono proposte per iscritto, queste si presentano in tanti originali quante sono le parti.

Il presidente appone la sua firma sugli originali, e uno di essi è rimesso alle altre parti.

Art. 18.

Nel giudizio davanti le Commissioni, lo Stato è rappresentato, a seconda delle rispettive competenze, dal referente delle imposte o dal direttore di finanza, ovvero da un funzionario dai medesimi delegato.

Il danneggiato può intervenire personalmente o a mezzo di mandatario.

Quando il procedimento si inizia su domanda di parte, il mandato può essere scritto in fine dell'originale della domanda stessa.

Il danneggiato può farsi assistere soltanto da un rappresentante degli Istituti di patronato a norma dell'art. 40.

Art. 19.

L'intervento in causa di chi vi abbia interesse o la domanda di un terzo, cui le parti o una di esse credano comune la controversia, sono ammissibili fino a che l'istruzione non sia compiuta.

Nei detti casi si applicano le disposizioni degli articoli 11 e seguenti.

Art. 20.

Nel caso di controversie sorte durante l'istruzione, la Commissione può riservarsi di deciderle insieme con il merito.

Art. 21.

Quando il presidente ravvisi la causa istruita sufficientemente, invita le parti a presentare le conclusioni definitive e può rimetterle davanti la Commissione con provvedimento comunicato dalla segreteria mediante lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

All'udienza fissata, il rappresentante dello Stato e il danneggiato o il suo mandatario e il rappresentante degli Istituti di patronato che eventualmente lo assista possono essere ammessi a svolgere succintamente il rispettivo assunto.

Prima di pronunciare il giudizio, la Commissione deve tentare la conciliazione fra le parti. Se questa riesca, se ne fa constare mediante processo verbale, il quale sarà redatto in conformità del regolamento per le attribuzioni dei referenti delle imposte e delle Direzioni di finanza, e sarà omologato dalla Commissione a norma dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 22.

La decisione è deliberata a maggioranza di voti dalla Commissione e deve contenere:

1° l'indicazione del nome e cognome, del domicilio e della residenza delle parti;

2° le domande e le eccezioni;

3° i motivi;

4° il dispositivo;

5° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

6° la sottoscrizione del presidente e dei commissari.

Nel caso di liquidazione dell'indennità, la sentenza dovrà contenere le indicazioni prescritte, per la compilazione dei verbali di accordo, dal regolamento per le attribuzioni dei referenti delle imposte e delle Direzioni di finanza.

Nello stesso caso, la Commissione può stabilire che le spese gravino in tutto o in parte sull'avente diritto, e il loro importo sarà dedotto dalla somma liquidata.

Se l'indennità non sia accordata, e il richiedente sia condannato alle spese, per il ricupero di queste si provvede nei modi ordinari.

La pubblicazione delle decisioni avviene mediante deposito dell'originale nella segreteria a cura del presidente.

Il segretario annota in apposito registro il deposito e ne dà nello stesso giorno notizia alle parti, comunicando loro copia integrale del dispositivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione vale ad ogni effetto come notificazione.

Il segretario che contravvenga alla disposizione del comma precedente è punito dal presidente, previa contestazione, con ammenda da lire 100 a lire 500.

Sezione II.

Procedimento per la sostituzione dell'usufruttuario, dell'usuario e del creditore ipotecario o chirografario all'avente diritto al risarcimento

Art. 23.

Qualora l'avente diritto al risarcimento dei danni di guerra non ne abbia fatto domanda entro il 31 agosto 1921, l'usufruttuario, l'usuario, il creditore ipotecario o chirografario, il cui titolo sia anteriore al momento del danno, possono dichiarare, a norma dell'art. 18 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, di volergli sostituire nel caso in cui la domanda non sia presentata entro il 31 ottobre 1921.

Tale dichiarazione è notificata prima del 31 ottobre 1921 all'avente diritto e al referente delle imposte.

Uguale dichiarazione può essere fatta dalle persone sopra indicate nel caso in cui l'avente diritto non abbia provveduto alla ricostruzione o alla riparazione nel termine fissato dalla Commissione.

In questo caso, la dichiarazione deve essere notificata entro tre mesi dalla scadenza del detto termine.

Se l'avente diritto si opponga alla sostituzione, ne farà dichiarazione entro cinque giorni nella segreteria della Commissione, la quale ne darà avviso nei dieci giorni successivi all'interessato.

Questi potrà proporre le sue istanze nei trenta giorni seguenti all'avviso ricevuto davanti la Commissione, la quale provvederà secondo le disposizioni degli articoli 11 a 22 del presente regolamento.

In mancanza di opposizione e nel caso che la domanda sia accolta, la sostituzione si farà risultare, ad istanza dell'interessato, con processo verbale sottoscritto dal referente delle imposte o dal direttore di finanza, dall'interessato stesso e dall'avente diritto, se sia intervenuto.

Ove vi sia ragione di ritenere che l'avente diritto trovisi impedito per forza maggiore dal presentare la domanda, la Commissione provvederà sulla domanda di sostituzione nel modo che reputerà più conveniente, stabilite le cautele opportune.

TITOLO II.

Commissione superiore sedente a Venezia

CAPO I.

Costituzione della Commissione

Art. 24.

Il presidente e i membri della Commissione superiore sedente a Venezia e i loro supplenti sono nominati nel dicembre di ogni anno ed entrano in carica il primo giorno dell'anno successivo.

Art. 25.

La Commissione superiore ha un proprio ufficio, presso la Corte

di appello di Venezia, cui provvederà il Ministero per le terre liberate.

Vi sarà addetto almeno un segretario, da scegliersi, fra i cancellieri di grado non inferiore a quello di cancelliere di Tribunale, dal primo presidente della Corte d'appello di Venezia.

CAPO II.

Procedimento davanti la Commissione

Art. 26.

La Commissione superiore conosce dei gravami proposti contro le decisioni delle Commissioni di primo grado nelle controversie di valore superiore a L. 50,000.

Le decisioni incidentali emesse dalle Commissioni di primo grado possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

Art. 27.

Il gravame alla Commissione superiore deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questa.

L'atto in cui è contenuto il gravame deve enunciare i motivi di fatto e di diritto proposti contro la decisione impugnata.

Esso deve essere depositato, con tante copie quante sono le parti, insieme con i documenti e con la copia della decisione impugnata, nella segreteria della Commissione superiore.

Il segretario, ricevuto l'atto in cui è contenuto il gravame, ne fa annotazione in apposito registro, ne rilascia dichiarazione, se richiesta, e lo comunica in copia autentica conforme all'originale, mediante lettera raccomandata, alle altre parti, le quali possono, nei quindici giorni successivi, depositare nella segreteria memorie e documenti.

Art. 28.

Il procedimento davanti la Commissione superiore è regolato a norma delle disposizioni della sezione prima, capo secondo, titolo primo.

La Commissione, ove occorra, può procedere a nuovi atti istruttori.

TITOLO III.

Disposizioni comuni ai provvedimenti delle Commissioni di primo grado e della Commissione superiore

Art. 29.

Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

È sempre ammesso il rimedio della riassunzione nei casi indicati nell'art. 10 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579.

Il termine per proporre la riassunzione è di giorni trenta da quello in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della sentenza, sia stata scoperta da chi propone la riassunzione, quando il titolo a cui si appoggia la domanda di riassunzione sia uno di quelli indicati nei numeri 2 e 3 del detto articolo, oppure dal giorno in cui essa sia stata riconosciuta o dichiarata e il dolo scoperto o il documento ricuperato, purchè in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione. Negli altri casi, il termine per proporre la riassunzione decorre dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La riassunzione è proposta con domanda al presidente, depositata nella segreteria, la quale ne dà entro dieci giorni avviso alle parti. Il procedimento per la riassunzione è regolato dalle disposizioni degli articoli da 11 a 22 del presente regolamento.

Art. 30.

La Commissione, quando occorra di provvedere a norma dell'articolo 12 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, potrà sentire il parere del Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra, istituito con R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523, o degli organi che nelle nuove Provincie potranno sostituirlo.

Art. 31.

Nei casi in cui sia stato escluso il reimpiego dell'indennità, il provvedimento di omologazione e la decisione divenuta esecutiva sono pubblicati a cura della segreteria, mediante affissione per quindici giorni nell'albo dei Comuni ove si trovano i beni immobili e mediante inserzione nel Giornale ufficiale della Provincia.

Dell'avvenuta affissione il segretario comunale rilascia certificato, rimettendolo alla Commissione.

Art. 32.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, la somma è depositata a cura della Direzione di finanza nella R. tesoreria provinciale.

Nello stesso termine di trenta giorni i creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni per i quali la indennità viene corrisposta proporranno istanza di pagamento alla Direzione di finanza.

L'istanza sarà notificata dai creditori al danneggiato.

Ricevute le istanze debitamente notificate, il direttore di finanza, o un funzionario da lui delegato, convoca, entro un mese, il danneggiato, i creditori ipotecari e privilegiati, e se vi siano, l'usufruttuario e i titolari di altri diritti reali, e coloro che eventualmente abbiano fatto opposizione.

Se fra gli interessati si raggiunga l'accordo si formerà processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Se l'accordo non sia raggiunto, se ne farà pure risultare da verbale e la controversia sarà deferita ad istanza della parte diligente, entro trenta giorni, alla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Se nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del presente articolo, non siano proposte istanze a termini dell'art. 21 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, si fa luogo allo svincolo a favore del danneggiato della somma depositata al primo comma, su conforme certificato della Direzione di finanza.

Art. 33.

Il ministro per le terre liberate ha facoltà di fare eseguire ispezioni presso gli uffici di segreteria delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, allo scopo di verificare in quale modo proceda il servizio.

TITOLO IV.

Istituti di patronato per l'assistenza ai danneggiati di guerra

Art. 34.

In ogni Comune danneggiato direttamente dalla guerra, ove il numero dei cittadini danneggiati e l'entità dei danni lo richiedano, sarà, con provvedimento del giudice distrettuale, costituito un Istituto di patronato, in conformità dell'art. 23 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 35.

Ogni Istituto di patronato è formato del presidente e di non meno di due componenti, di cui uno esercita le funzioni di segretario.

Qualora il numero delle domande affidate all'Istituto lo richieda, il numero dei componenti potrà essere elevato sino a dieci.

Il presidente e i componenti sono nominati dal giudice distrettuale e durano in carica due anni.

Nel caso che in un Comune non apparisca necessaria ai sensi dell'art. 34 la costituzione dell'Istituto di patronato, o la formazione ne sia impossibile, il giudice distrettuale, assunte le necessarie informazioni, delega con suo provvedimento la difesa dei danneggiati di quel Comune all'Istituto di patronato di altro Comune, possibilmente viciniore.

Art. 36.

Gli Istituti di patronato hanno sede nell'ufficio comunale.

Art. 37.

Gli Istituti di patronato, quando ne siano richiesti:

a) curano nell'interesse dei danneggiati la istruttoria delle domande di risarcimento per danni di guerra loro affidate, accertando che ad esse siano uniti tutti i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni e ne eseguono la trasmissione al referente delle imposte;

b) assistono i danneggiati nel procedimento avanti i referenti delle imposte e le Direzioni di finanza, la Commissione di primo grado e la Commissione superiore sedente a Venezia.

Art. 38.

Il segretario degli Istituti di patronato terrà un registro in cu annoterà cronologicamente le domande agli Istituti stessi affidate e rilascerà agli interessati apposite ricevute.

Saranno altresì segnate nel registro l'avvenuta nomina di un patrono, le date dei concordati avvenuti col referente delle imposte e con la Direzione di finanza e, in ogni altro caso, sarà fatta annotazione del corso del procedimento innanzi le Commissioni.

È dovuto al segretario dal danneggiato un emolumento nella somma fissa di L. 5 per ciascuna domanda.

Art. 39.

Per ciascuna domanda di risarcimento per la quale sia stata richiesta l'assistenza del patronato, il presidente ne affida la cura ad uno dei componenti l'Istituto.

Quando la domanda con gli atti relativi è trasmessa al referente delle imposte, il presidente del patronato gli partecipa il nome della persona incaricata dell'assistenza, facendo ciò risultare da apposita delega, da allegarsi al fascicolo degli atti.

Art. 40.

Il componente dell'Istituto di patronato, delegato d l presidente è tenuto a consigliare e a dirigere la persona della quale gli è stata affidata l'assistenza, in tutti gli atti relativi al corso della domanda di risarcimento e a difenderla davanti le Commissioni.

Ove non adempia con diligenza le proprie attribuzioni, il presidente, contestatigli i fatti e udite le discolpe, se lo ritenga immeritevole dell'ufficio, pronuncia dichiarazione di revoca, non soggetta ad alcun mezzo d'impugnazione.

Art. 41.

Il presidente della Commissione di primo grado e il presidente della Commissione superiore, almeno otto giorni prima, dànno avviso al membro del patronato, delegato nella vertenza, per mezzo della segreteria, del giorno assegnato per l'istruttoria o per la discussione della domanda della persona da lui assistita.

Art. 42.

I compensi ai componenti l'Istituto di patronato per l'opera da essi effettivamente prestata, sono liquidati nella somma fissa di L. 50, quando l'indennizzo concesso sia inferiore a L. 10.000; di L. 100 quando sia inferiore a L. 25.000; di L. 200 quando sia inferiore a L. 100.000; di L. 500 quando sia superiore a quest'ultima somma. I compensi sono a carico del danneggiato e vengono liquidati dalla stessa autorità che liquida l'indennizzo.

Di ogni compenso non inferiore a lire cento percepito dai componenti dell'Istituto questi verseranno la quinta parte per la costituzione di un fondo di riserva con cui si provvederà alle spese tutte necessarie al funzionamento dell'Istituto.

Art. 43.

In ogni Istituto di patronato saranno tenuti registri sui quali saranno trascritte le somme percepite dai singoli componenti come compenso, la parte rilasciata per la costituzione del fondo di riserva da ognuno, le somme corrisposte a ciascuno per rimborso di spese.

Il fondo di riserva è affidato al presidente dell'Istituto.

Art. 44.

Gli Istituti di patronato sono soggetti alla vigilanza del Ministero per le terre liberate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.
Il ministro per le terre liberate
RAINERI.

Regio decreto 17 aprile 1921, n. 652, *che approva il regolamento contenente le norme per l'esame da parte delle autorità delle imposte dirette di primo grado e delle Direzioni di finanza nelle nuove Provincie del Regno, delle domande di risarcimento dei danni di guerra, nonchè delle domande per anticipazioni in conto risarcimento.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, con cui si provvide a dare immediata applicazione nelle nuove Provincie del Regno alle disposizioni legislative riguardanti il risarcimento dei danni di guerra, di cui al testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1919, n. 2092;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1863;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico, delle finanze, del tesoro, della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, contenente le norme per l'esame da parte delle autorità delle imposte dirette di primo grado e delle Direzioni di finanza delle nuove Provincie del Regno delle domande di risarcimento dei danni di guerra, nonchè delle domande per anticipazioni in conto risarcimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — FACTA — BONONI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Sezione I.

Presentazione delle domande – Operazioni preliminari

Art. 1.

La domanda di risarcimento di danni per la perdita o la distruzione, anche parziale, o il deterioramento di beni mobili ed immobili è presentata all'autorità di primo grado delle imposte dirette competente per territorio (referente delle imposte presso i Commissariati civili distrettuali) ed è redatta conformemente ai moduli allegati al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 20 marzo 1919, n. 539, con le sole varianti che, nella intestazione, alle parole « intendente di finanza » debbono essere sostituite le parole « autorità di primo grado delle imposte dirette » e alla parola « mandamento » le parole « distretto politico ».

Alla domanda debbono essere uniti i documenti dai quali possa desumersi il diritto del richiedente sulle cose danneggiate, gli atti che provino l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione totale o parziale, o il deterioramento delle cose mobili, o la distruzione totale o parziale, o il deterioramento delle cose immobili.

Per dimostrare la proprietà dei beni immobili distrutti o danneggiati, l'interessato produrrà, ove sia possibile, l'estratto del libro tavolare e, dove manca il libro fondiario, copia autentica dell'atto da cui il diritto di proprietà trae origine, insieme col foglio di possesso o estratto catastale.

Alle domande riguardanti beni mobili saranno da allegarsi il certificato di dimora e quello sullo stato di famiglia.

Nella domanda debbono essere denunziate tutte le anticipazioni, somministrazioni, indennità o compensi, sia in danaro che in natura, percepiti per le cose mobili od immobili relativamente alle quali si richiede il risarcimento, per qualsiasi causa, da Enti, organi od Istituti di Stato o sovvenzionati dallo Stato, dalle Società od Istituti di assicurazione, od anche dal nemico.

Inoltre, debbono essere denunziati gli eventuali altri risarcimenti per i quali l'istante abbia diritto ad optare, giusta l'articolo 15 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, dichiarando altresì la propria opzione.

È in facoltà del richiedente di esibire, a corredo della domanda, anche la fedina penale ed il certificato di cittadinanza o di sudditanza coloniale.

Art. 2.

La domanda in tutti i casi deve essere presentata dal danneggiato non più tardi del 31 ottobre 1921.

Qualora sia presentata più tardi, dovranno in essa indicarsi i fatti e le circostanze che provino essere il ritardo dovuto a casi di forza maggiore e vi saranno uniti i documenti giustificativi.

La domanda presentata oltre il termine prescritto, è trasmessa entro cinque giorni dal referente delle imposte dirette alla competente Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Se la Commissione riconosca che il ritardo è dovuto a casi di forza maggiore, restituisce la domanda al referente delle imposte dirette pei provvedimenti di sua competenza. Se invece non riconosca che il ritardo è dovuto a casi di forza maggiore, dichiara inammissibile la domanda con decisione che è notificata all'interessato nelle forme e nei termini da stabilirsi nel regolamento per la procedura innanzi le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 3.

Il referente, accertata la tempestiva presentazione della domanda, o avuta notizia del provvedimento della Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra che abbia ritenuto giustificato il ritardo, valuta, entro il termine di quindici giorni, e sulla base degli elementi forniti dall'interessato o comunque a sua disposizione, il presumibile ammontare della indennità.

Qualora ritenga che l'ammontare della indennità superi i limiti della propria competenza, a norma dell'articolo 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 580, trasmette immediatamente la domanda con i relativi allegati alla Direzione di finanza, che provvederà a norma delle disposizioni contenute nella sezione terza del presente regolamento.

Qualora ritenga che l'ammontare della indennità non superi il detto limite, trattiene la domanda per le determinazioni di sua competenza, a norma delle disposizioni contenute nella sezione seconda del presente regolamento.

Nell'uno e nell'altro caso, il referente notifica il suo provvedimento all'interessato nel termine di tre giorni.

Sezione II.

Norme per la procedura avanti le autorità di 1° grado delle imposte dirette

Capo I.

Disposizioni comuni alle domande per risarcimento di danni ai mobili e agli immobili

Art. 4.

Il referente delle imposte, riconosciuta, a norma del terzo comma dell'articolo precedente, la propria competenza a decidere sulla domanda:

a) chiede d'ufficio il certificato di cittadinanza italiana o di sudditanza coloniale a nome dell'istante, quando questi non ne abbia curata la presentazione, ed accerta che il danneggiato non si trovi nella condizione prevista nel primo comma dell'art. 22 della legge testo unico 27 marzo 1919, n. 426, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, chiedendo, ove occorra, di ufficio, la fedina penale;

b) compie tutti gli accertamenti per stabilire il diritto al risarcimento e la misura della indennità, assumendo tutte le informazioni che ritenga necessarie anche presso le autorità civili e militari o a mezzo di esse, sentendo, ove occorra, gli uffici tecnici dello Stato e richiamando, ove esistano, gli estratti dei registri comunali del bestiame, completati con le annotazioni delle avvenute requisizioni;

c) determina la misura dell'indennità entro novanta giorni dal compimento del termine di quindici giorni di cui al precedente articolo 3. Nella determinazione dell'ammontare delle indennità, sarà tenuto conto delle concessioni eventualmente fatte dallo Stato in qualsiasi forma per risarcire le perdite, la distruzione parziale o totale o il deterioramento delle cose mobili od immobili alle quali si riferisce la domanda di indennità, nonchè di ogni altra indennità liquidata ai sensi dell'art. 15 del testo unico.

Nel caso di domanda proposta da persone morali, o da Società civili o commerciali, il referente delle imposte, qualora ritenga o anche dubiti che possano considerarsi straniere, e quindi non ammesso a chiedere il risarcimento nei modi e con le forme della legge testo unico 27 marzo 1919, n. 426, colle modificazioni di cui al R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, rimette gli atti alla competente Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 5.

Qualora sorga controversia intorno allo stato della persona o intorno al diritto di questa sulle cose danneggiate, il referente delle imposte sospende ogni accertamento e notifica, entro il termine di cui alla lettera *c)* dell'art. 4, il suo provvedimento agli interessati.

Art. 6.

Qualora nel corso dell'istruttoria il referente delle imposte riconosca che l'ammontare della indennità da concedersi superi il limite

della propria competenza, sospende ogni provvedimento e trasmette gli atti alla Direzione di finanza per le determinazioni di sua competenza, informandone subito l'interessato.

CAPO II.

Disposizioni speciali relative alle domande di risarcimento per beni mobili

Art. 7.

Compiuti gli accertamenti di cui all'art. 4, il referente delle imposte, se riconosca dovuta l'indennità, notifica entro otto giorni all'interessato l'invito a presentarsi al suo ufficio entro quindici giorni per concordare l'indennità.

Qualora venga raggiunto l'accordo, si forma per ciascun immobile processo verbale che deve contenere:

a) cognome e nome, paternità, ovvero ditta o denominazione, domicilio o residenza della persona, Società o Ente cui spetta il risarcimento;

b) l'esposizione sommaria del fatto di guerra che ha cagionato il danno;

c) la dichiarazione che il danneggiato ha oppur no avuto altro risarcimento per qualsiasi titolo in occasione del medesimo fatto, indicando nel primo caso l'ammontare dell'indennità avuta;

d) nel caso di beni mobili perduti o distrutti totalmente e per i quali il danneggiato abbia fornito la prova dell'esistenza e della perdita o distruzione totale; la designazione di tali beni tenendo distinti quelli destinati ad usi personali o familiari di lusso, con la indicazione dell'indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata; nel caso di beni mobili per i quali non sia stata fornita o sia risultata insufficiente la prova dell'esistenza o della perdita o distruzione totale: l'identificazione topografica dell'immobile nel quale trovavansi, con l'indicazione dell'estensione, dei confini, della natura, dello stato, della destinazione al momento del danno, del titolo in base al quale l'immobile stesso era posseduto o goduto dal danneggiato, del valore al prezzo corrente attuale, dell'indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata; nel caso di beni mobili perduti o distrutti parzialmente o deteriorati: la designazione di tali beni, con l'indicazione del loro stato attuale, della indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata.

Il processo verbale, sottoscritto dall'avente diritto e dal referente delle imposte, è dal referente inviato nel termine di cinque giorni, insieme con gli atti, alla competente Commissione per l'accertamento e per la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 8.

Se il referente delle imposte dirette non riconosca dovuta la indennità, rigetta la domanda con provvedimento notificato entro cinque giorni all'interessato.

Questi può proporre la domanda nel termine di trenta giorni da quello della fattagli notificazione davanti alla competente Commissione per l'accertamento e per la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 9.

Se tra il referente delle imposte e l'interessato non sia raggiunto l'accordo, si forma processo verbale, in cui saranno contenute le indicazioni prescritte dall'art. 7 e saranno menzionate le ragioni del disaccordo.

Il processo verbale sottoscritto dall'interessato e dal referente è trasmesso dal referente nel termine di cinque giorni alla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

CAPO III.

Disposizioni speciali relative alle domande di risarcimento per beni immobili

Art. 10.

Compiuti gli accertamenti di cui all'art. 4, il referente delle imposte, se riconosca dovuta la indennità, notifica, entro otto giorni, al richiedente l'invito a presentarsi, nel termine di giorni quindici, al suo ufficio e, quando sia raggiunto l'accordo, si forma processo verbale che deve contenere:

1° le indicazioni prescritte alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 7;

2° la identificazione topografica dell'immobile distrutto o danneggiato totalmente o parzialmente con la indicazione dell'estensione, dei confini, della natura, dello stato, della destinazione, del valore che esso aveva secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, del suo eventuale deprezzamento per vetustà, dell'indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata;

3° la indicazione delle forme di reimpiego o delle ragioni per le quali il reimpiego non sia utile o possibile; e, nel caso in cui il reimpiego sia già seguito, l'indicazione del tempo in cui è avvenuto.

Il processo verbale, sottoscritto dall'interessato e dal referente delle imposte, è trasmesso nel termine di cinque giorni dal referente alla competente Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 11.

Se il referente delle imposte non riconosca dovuta l'indennità, si applicano le disposizioni dell'art. 8.

Se tra il referente e l'interessato non sia raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni dell'art. 9 ed il processo verbale dovrà contenere le indicazioni prescritte dall'art. 10.

Sezione III.

Norme per la procedura avanti le Direzioni di finanza

Art. 12.

La Direzione di finanza, ricevuta la domanda inviatale dal referente delle imposte nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3, e di quello previsto dall'art. 6, procede a norma degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

Il termine di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 è di giorni novanta dal giorno in cui la Direzione di finanza avrà ricevuta la domanda da parte del referente delle imposte.

Quando l'indennità concordata superi il valore di L. 500.000, il processo verbale di cui all'art. 7 è dalla Direzione di finanza inviato nel termine di cinque giorni, insieme con gli atti, al Ministero per le terre liberate, per l'omologazione.

Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alla L. 500.000, e quando tra la Direzione di finanza e l'interessato non sia raggiunto l'accordo, la Direzione trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, avvertendone il richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi alla ricevuta notificazione, dovrà convenire lo Stato, ai sensi del regolamento di procedura civile, in vigore nelle nuove Provincie.

Sezione IV.

Delle domande di anticipazioni in conto risarcimento di danni di guerra

Art. 13.

Le domande per ottenere anticipazioni a titolo di acconto sull'indennizzo spettante per danni di guerra a sensi dell'art. 25 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425, possono essere presentate contemporaneamente alla domanda di risarcimento o con atto successivo.

Art. 14.

La domanda di anticipazione di cui all'articolo precedente, debi-

tamente motivata ed eventualmente corredata degli opportuni documenti giustificativi, deve essere in ogni caso presentata al referente delle imposte competente per territorio.

Nella domanda devono essere indicati con la maggiore precisione l'ammontare delle singole anticipazioni in denaro o in natura che siano già state comunque fatte al richiedente, nonchè le domande eventualmente in corso presso altre autorità od uffici per altre anticipazioni o somministrazioni in denaro o in natura in conto risarcimento di danni di guerra, compreso quello inteso ad ottenere anticipazioni di materiali da costruzione, anticipazioni dall'Istituto federale pel risorgimento delle Venezie a mezzo degli Istituti di credito fondiario partecipanti o del Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini; mutui ipotecari dagli Istituti di credito fondiario autorizzati a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579 e risarcimenti dall'Amministrazione militare.

Deve essere altresì allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente si obbliga ad impiegare l'anticipazione nello scopo pel quale viene richiesta, e di garantirne l'impiego nelle forme di cui all'art. 11 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426 quando trattisi di immobili o di mobili occorrenti alla riattivazione dei servizi pubblici.

L'inosservanza dell'obbligo del reimpiego dà luogo all'applicazione a carico del danneggiato delle sanzioni previste nell'ultimo comma del predetto art. 11.

Art. 15.

Se la domanda di risarcimento rientra nella competenza del referente delle imposte, questi, eseguiti i preliminari accertamenti circa l'esistenza del diritto al risarcimento del richiedente, provvede sulla domanda di anticipazione, tenuto conto dei limiti stabiliti dal penultimo comma dell'art. 1º del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425.

Il referente delle imposte accerta a mezzo dell'ufficio centrale di evidenza istituito presso le Direzioni di finanza se e in quale misura siano state fatte al richiedente altre anticipazioni e somministrazioni, in denaro ed in natura, in conto risarcimento di danni di guerra.

Quando l'importo di dette anticipazioni o somministrazioni ecceda il limite di cui al primo comma del presente articolo, respinge la domanda; quando sia invece inferiore concede la differenza tra la somma richiesta e il limite in parola.

Quando vi sono in corso altre domande di anticipazione dello stesso danneggiato, il referente le considera come somministrazioni già fatte, e respinge in tutto o in parte la domanda a seconda ricorra l'una o l'altra delle due ipotesi di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il referente delle imposte, se accoglie in tutto o in parte la domanda di anticipazione, ne informa subito la Direzione di finanza, alla quale trasmette gli atti relativi, per le disposizioni di pagamento, e contemporaneamente ne dà avviso all'interessato.

Prima di emettere l'ordinativo di pagamento, la Direzione di finanza accerta se nella liquidazione dell'anticipo siasi tenuto conto di tutte le anticipazioni e somministrazioni già fatte in corso, in conto risarcimento di danni di guerra a favore del richiedente, ed eventualmente fa le ulteriori detrazioni necessarie perchè l'anticipazione sia contenuta nei limiti di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Agli effetti delle anticipazioni sulle indennità di risarcimento e del pagamento rateale delle indennità stesse la Direzione di finanza competente per territorio terrà in evidenza tutte le operazioni di anticipazioni fatte dall'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, quelle dei mutui sugli Istituti di credito fondiario, ai sensi del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, e dell'art. 12 del R. decreto legge 18 aprile 1920, n. 579, delle somministrazioni dei materiali disposte dal Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra di Treviso, dai Commissariati generali civili, dai Consigli agrari provinciali, dal Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, nonchè delle somme pagate e dei materiali somministrati e delle liquidazioni eseguite dalle Amministrazioni militari.

È fatto obbligo alle Amministrazioni ed agli Istituti suddetti di notificare anche alla Direzione di finanza competente le operazioni eseguite agli effetti del privilegio di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, e delle delegazioni previste dal decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242.

La Direzione di finanza, ricevuta la notificazione di cui al precedente comma, ne accusa ricevuta e fa le eventuali dichiarazioni. Dei provvedimenti adottati la Direzione di finanza informa immediatamente il referente delle imposte.

Art. 17.

Se la Domanda di risarcimento rientra nella competenza della Direzione di finanza, il referente delle imposte trasmette con gli altri atti anche la domanda di anticipazione corredata di tutte le notizie che gli risultino circa le precedenti domande presentate dallo stesso richiedente per anticipazioni o somministrazioni in denaro o in natura in conto risarcimento di danni di guerra, nonchè circa le anticipazioni e somministrazioni che eventualmente gli fossero già state fatte.

La Direzione di finanza, ricevuti gli atti, decide direttamente secondo le norme dei precedenti articoli 15 e 16 e ne informa il referente delle imposte.

Art. 18.

Qualora il referente delle imposte o la Direzione di finanza non riconoscano sufficienti i motivi addotti nella domanda di anticipazione o comunque non credano di poter accogliere la domanda stessa, notificano entro otto giorni al richiedente la propria decisione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio indicato nella domanda.

Sezione V.

Pagamento delle indennità

Art. 19.

All'atto del pagamento dell'indennità definitivamente liquidata a favore del danneggiato, la Direzione di finanza deduce dall'importo relativo l'ammontare complessivo di tutte le anticipazioni e somministrazioni in denaro o in natura che risultino fatte dallo Stato al danneggiato stesso in conto risarcimento di danni di guerra.

Le somme anticipate dagli Istituti di cui al precedente articolo 16 e regolarmente denunziate, saranno, all'atto del pagamento delle indennità, corrisposte direttamente ai cessionari nei limiti dell'importo dell'indennità stessa.

Art. 20.

Il pagamento delle indennità definitivamente liquidate viene fatto alla persona o alle persone e nei modi indicati nei provvedimenti di omologazione e nelle decisioni delle Commissioni di cui all'art. 23 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, oppure per conto di esse agli Istituti specificati nel precedente art. 16 che abbiano concessi mutui o anticipazioni in conto delle indennità medesime e ne abbiano fatto denuncia alla Direzione di finanza.

Se il reimpiego sia obbligatorio, il pagamento ai termini dell'art. 14 del citato testo unico, avrà luogo fino alla concorrenza di un terzo dell'importo del risarcimento, a titolo di anticipo e per gli altri due terzi su presentazione di certificati di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di riparazione o di ricostituzione dei boschi o delle colture, debitamente vistati, se del caso, dagli Uffici tecnici dello Stato, dai quali risulti che la somma impiegata è pari alle rate già pagate o a quella da pagare.

I risarcimenti relativi alle cose mobili strettamente connesse col risorgimento della vita economica, quali macchine, attrezzi, scorte, bestiame, mobili e simili, saranno pagati, per quanto concerne gli

ultimi due terzi su dimostrazione che la somma impiegata nella ricostruzione è pari alle rate pagate ed a quelle da pagare.

Quando il reimpiego non sia obbligatorio, giusta l'art. 11 del citato testo unico, come nei casi di indennità per perdite o distruzione di derrate agricole, di effetti personali e simili, il pagamento sarà fatto in unica soluzione.

Nei casi previsti alla lettera b) dell'art. 12 del citato testo unico l'importo della indennità verrà depositato, a cura della Direzione di finanza, nella R. tesoreria provinciale, entro 30 giorni da quello di pubblicazione del provvedimento di omologazione o della decisione della Commissione suddetta.

Sezione VI.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 21.

Le notificazioni, semprechè nel presente regolamento non sia diversamente disposto, devono essere fatte secondo le norme, in vigore nelle nuove Provincie, per l'intimazione degli atti giudiziari.

Art. 22.

Le domande di risarcimento che al giorno della pubblicazione del presente regolamento si trovino in esame dinanzi alle Direzioni di finanza, e che, a giudizio delle stesse, comportino la concessione di indennità non superiori al limite di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 580, saranno inviate, eventualmente con gli atti raccolti, entro quindici giorni, a referenti delle imposte competenti per territorio.

Le domande che dovessero pervenire alle Direzioni di finanza, dopo la data suddetta, saranno indistintamente rimesse ai referenti delle imposte competenti.

Dall'invio delle domande ai referenti delle imposte le Direzioni di finanza dovranno dare immediato avviso agli interessati.

Il termine di cui alla lettera c) dell'art. 4 decorrerà nei riguardi delle domande sopra indicate dalla data di ricezione delle medesime da parte dei referenti delle imposte.

Art. 23.

Le attribuzioni che nel presente regolamento sono conferite ai referenti delle imposte, spetteranno per la città e territorio di Trieste all'Amministrazione delle imposte 1ª.

L'espressione « Direzione di finanza » contenuta nel presente regolamento si riferisce all'autorità provinciale di finanza o alle sezioni autonome delle Direzioni di finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Il ministro per le terre liberate
RAINERI.

Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, *che apporta modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, contenente provvedimenti per il demanio forestale e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri del tesoro, delle finanze, di giustizia e degli affari di culto, della marina, dei lavori pubblici dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste, istituito con l'articolo 5 della legge 2 giugno 1910, n. 277, prende la denominazione di « Consiglio superiore delle foreste ».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 9 della legge 2 giugno 1910, n. 277, è sostituito il seguente: « Gl'ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e possono essere riconfermati ».

Art. 3.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — BONOMI — FACTA — FERA — SECHI — PEANO — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 21 aprile 1921, n. 655, *col quale gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. esercito passano a far parte del Ministero della guerra.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, modificato dal Regio decreto legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Visto il Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 3;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. esercito passano a far parte del Ministero della guerra.

Spettano allo Stato Maggiore del R. esercito gli

studi e i progetti tecnici sulle questioni generali e di massima relative alle materie indicate nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dal ministro predetto, tabella che ne fissa le attribuzioni e lo scompartimento in uffici. Spettano altresì allo Stato Maggiore del R. esercito le disposizioni esecutive ad esso riservate dalla tabella in parola, previ i necessari accordi, nei riguardi amministrativi, con le Direzioni generali e con gli uffici autonomi del Ministero.

Spetta invece alle Direzioni generali ed agli uffici autonomi del Ministero, per quanto ha tratto alle materie deferite allo studio e all'esame dello Stato Maggiore del R. esercito, di concretare, in base alle comunicazioni che da esso ricevono o promuovono, gli schemi dei necessari provvedimenti legislativi e regolamentari nonchè tutte le altre disposizioni di carattere amministrativo.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Riparto in uffici ed attribuzioni dello Stato Maggiore del R. esercito

Ufficio politico militare (1).

Questioni politico-militari fra l'Italia e gli Stati esteri — Relazione con gli addetti militari esteri in Italia — Situazione interna dello Stato — Ordine pubblico — Relazioni con le Commissioni parlamentari sulle questioni di carattere tecnico-militare — Giornale militare e Bollettino ufficiale — Cifrazione e decifrazione dei telegrammi.

REPARTO OPERAZIONI

Segreteria.

Relazioni tra i vari uffici — Corrispondenza — Servizio interno dello Stato Maggiore.

Operazioni (7 sezioni).

Situazione militare — Radunata e schieramento dell'esercito — Piani e direttive per le operazioni — Situazione difensiva del territorio dello Stato — Colonie — Questioni tecnico-militari relative ai trattati internazionali e alla loro esecuzione — Cartografia — Guide del terreno.

Addestramento (3 sezioni).

Preparazione alla guerra dei quadri e della truppa — Indirizzo culturale e pratico delle scuole militari — Esercitazioni e manovre — Studio delle caratteristiche necessarie per le armi e per i materiali da guerra — Regolamentazione tattica.

Informazioni (3 sezioni).

Servizi di informazioni militari in paese e all'estero, di controspionaggio e di polizia militare — Cifrari — Addetti militari italiani all'estero.

Storico (5 sezioni).

Raccolta e studio dei documenti militari — Compilazione e pubblicazione di lavori di carattere storico militare — Indirizzo delle biblioteche militari per la parte tecnico-militare — Riviste militari — (2).

Reparto ordinamento e mobilitazione

Segreteria.

Servizio interno del reparto.

Ordinamento e mobilitazione (4 sezioni).

Studi e disposizioni esecutive riguardanti: ordinamento dell'esercito, circoscrizione militare e stanza dei corpi — Studi tecnici e questioni generali riguardanti: equipaggiamento ed armamento dell'esercito, forza alle armi o in congedo, richiami, corpi ausiliari e militari — Questioni generali attinenti al bilancio — Studi e disposizioni esecutive riguardanti: mobilitazione dell'esercito, costituzione delle grandi unità di guerra e dei loro elementi; documenti di mobilitazione.

Reclutamento (3 sezioni).

Studi di massima riflettenti il reclutamento dell'esercito, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali in rapporto alla costituzione organica dell'esercito — Impiego degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore — Questioni generali di disciplina riguardanti ufficiali e truppa — Assistenza e propaganda militare e relative disposizioni esecutive — Bollettino di mobilitazione.

Servizi (3 sezioni).

Studi tecnici sulla organizzazione, sull'impianto e funzionamento dei servizi in relazione alle operazioni progettate, sulle precettazioni e sulle requisizioni di quadrupedi, veicoli a trazione meccanica ed animale e materiali — Preparazione del personale e relative esercitazioni — Questioni tecniche relative alla mobilitazione e all'impiego dei mezzi di trasporto meccanici — Mobilitazione dei servizi e relative disposizioni esecutive — Studi per la mobilitazione industriale.

Trasporti (3 sezioni).

Studio, predisposizione ed attuazione dei trasporti di pace ferroviari, marittimi e fluviali di truppe e materiali militari — Conseguenti rapporti tecnici colle varie Amministrazioni — Documenti militari ferroviari, fluviali e lagunari di mobilitazione e di radunata — Protezione e vigilanza delle ferrovie — Lavori ferroviari di interesse militare — Elettrificazione delle ferrovie — Studi sulle reti ferroviarie italiane ed estere — Ordinamento, addestramento ed impiego dei ferrovieri del genio e dei reparti lagunari — Corsi ferroviari di istruzione — Navigazione interna nei riguardi militari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
RODINO'.

(1). Per la esplicazione delle sue attribuzioni è organo diretto del ministro della guerra.

(2). Allo Stato Maggiore del R. esercito spetta di dare l'indirizzo generale per la compilazione delle riviste militari.